

Spett.le **Cooperativa**
C.a **Presidente e Direttore**

Oggetto: settore lattiero/caseario

Quote latte - Sentenza della Corte Europea

In allegato la sentenza della Corte Costituzionale Europea che **conferma l'inadempienza** dell'Italia circa il mancato recupero del prelievo supplementare maturato nel periodo che va dalla campagna produttiva del 1995/1996 a quella del 2008/2009 (14 anni) ultimo anno che ci ha visto superare la quota nazionale.

La sentenza della Corte nasce dal ricorso avanzato dalla Commissione Europea poiché l'Italia, su specifica richiesta della stessa Commissione di giustificare il mancato recupero del prelievo supplementare, non è stata in grado di fornire adeguate e sufficienti argomentazioni.

In conclusione, con tale sentenza la Corte Europea si è espressa a favore della Commissione Europea condannando l'Italia per inadempienza.

Disposizioni in materia di etichettatura - proposta della Commissione Europea

Come saprete la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sul Regolamento di esecuzione inerente l'indicazione in etichetta dell'origine o dell'indicazione della provenienza della materia prima prevista dall'articolo 26 del Regolamento UE 1169/2011 (Regolamento orizzontale che disciplina l'etichettatura dei prodotti agroalimentari):

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-34773_en

In particolare l'articolo 26 specifica i casi in cui bisogna inserire l'origine della materia prima ovvero:

2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

3. Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;

oppure

b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

A differenza della disposizione italiana in vigore oggi sul settore lattiero caseario, il Regolamento della Commissione non prevede l'obbligatorietà di indicare l'origine della materia prima o meglio la prevede solo per le imprese che volontariamente già indicano in etichetta attraverso simboli e/o diciture il richiamo ad un territorio e/o un Paese.

Esempio 1

(per aiutare nell'esempio lasciamo da parte il decreto italiano) se una impresa produce mozzarella e sull'etichetta indica il Colosseo è obbligata ad indicare la provenienza dell'ingrediente principale quindi la provenienza del latte.

Esempio 2

se un'impresa produce mozzarella ed in etichetta non esprime alcun riferimento geografico simbolico e /o scritto del prodotto, non è obbligata ad indicare in etichetta nessuna informazione circa l'origine del prodotto e della materia prima.

In allegato trovate la bozza del Regolamento di esecuzione della Commissione e la bozza di parere elaborata dal Copa Cogeca.

Resta da capire come tale disposizione si applicherà all'Italia visto che il decreto Ministeriale relativo al settore lattiero caseario è attivo in via provvisoria (da sottolineare che il provvedimento è stato autorizzato in via provvisoria dall'UE) fino al 2019 data di entrata in vigore del Regolamento della Commissione.

Probabilmente il decreto ministeriale in vigore in Italia verrà superato dal dispositivo comunitario e non sarà più applicato dopo il 2019. Naturalmente rimane una considerazione che deve trovare conferma.

Ancona li 02 febbraio 2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

